



PROVINCIA  
DI ROMA

# **Regolamento sulle sanzioni amministrative di competenza provinciale**

**Adottato con delibera del Commissario Straordinario**

**n. 9 del 14/02/2013**

**Il Regolamento entra in vigore il 2 marzo 2013**

## **ART. 1**

### **Oggetto**

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto delle disposizioni della Legge 24 novembre 1981 n. 689 “Modifiche al sistema penale” e nel rispetto delle **normative regionali di settore**, le procedure per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni di norme correlate a competenze della Provincia di Roma, comprese le sanzioni previste dall’art. 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 (TUEL), fatte salve le norme speciali e salva diversa disposizione individuata nei singoli regolamenti dell’Ente.

## **ART. 2**

### **Finalità**

1. Le disposizioni contenute nel Regolamento sono volte ad assicurare l’uniformità dei comportamenti cui attenersi nello svolgimento del procedimento irrogatorio, al fine di garantire la massima trasparenza ed imparzialità dell’azione amministrativa.

2. Per quanto non espressamente disciplinato dal Regolamento sono applicabili i principi, i criteri e le modalità di cui alla L. 689/81 citata, nonché tutte le disposizioni di legge e regolamentari di settore.

## **ART. 3**

### **Competenza**

1. L’Autorità competente (d’ora in poi definita, per brevità, Autorità) ad emettere ordinanza di ingiunzione o di archiviazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, oggetto del presente Regolamento, è il Dirigente a cui sono attribuite specifiche competenze nella materia alla quale si riferisce la violazione in forza dell’art. 107 comma 2 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267, del Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Roma e delle determinazioni dirigenziali dei rispettivi Direttori di Dipartimento concernenti la provvista di competenze dei Servizi.

## **ART. 4**

### **Atti di accertamento**

1. Le funzioni di accertamento, contestazione e notificazione per le violazioni di norme correlate a competenze della Provincia di Roma sono svolte a norma degli artt. 13-16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, salva diversa disposizione di legge o regolamentare di settore.

## **ART. 5**

### **Il verbale**

1. Il compimento di tutti gli atti di accertamento e di contestazione debbono essere documentati in apposito verbale.

2. Il verbale di contestazione deve contenere le indicazioni relative a:
- a) numero di matricola, qualifica e nominativo del verbalizzante che sottoscrive;
  - b) data e luogo dell'accertamento della violazione;
  - c) fatto commesso e norme violate;
  - d) generalità complete del trasgressore;
  - e) ove individuato, generalità complete dell'obbligato in solido, di colui che esercita la potestà parentale, nel caso in cui il trasgressore sia un minorenni, o di chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace o di chi è comunque tenuto al pagamento della sanzione;
  - f) dichiarazioni eventualmente rese dal responsabile della violazione, dell'eventuale obbligato in solido o della persona tenuta alla sorveglianza;
  - g) opera eventualmente svolta dal responsabile della violazione per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione stessa;
  - h) ammontare della sanzione (o autorità cui compete la determinazione dell'importo); autorità in favore della quale il pagamento dovrà essere effettuato, estremi del c/c sul quale effettuare il versamento, completo di codice iban;
  - i) autorità cui può essere fatto pervenire il ricorso comprensivo di scritti difensivi e documenti, e alla quale può essere richiesta l'audizione personale.

3. L'omessa indicazione degli aspetti relativi ai punti b), c), d) del comma 2 determina l'archiviazione del verbale.

## **ART. 6**

### **Contestazione della violazione**

1. La contestazione diretta costituisce regola generale cui potrà derogarsi solo nei casi di comprovata impossibilità da indicare nel verbale di contestazione.

2. Il verbale, in caso di compilazione successiva all'accertamento, dovrà contenere anche i precisi riferimenti temporali relativi alla data dell'accertamento.

## **ART. 7**

### **Notificazione del verbale di contestazione**

1. Qualora non sia stata possibile la contestazione diretta, gli estremi della violazione dovranno essere notificati agli interessati, entro il termine di novanta giorni se residenti nel territorio della Repubblica, ed entro il termine di trecentosessanta giorni se residenti all'estero. I termini decorrono dalla data di accertamento della violazione.

2. La mancata notificazione nei termini prescritti estingue l'obbligazione di pagare la somma di danaro dovuta a titolo di sanzione.

3. La notificazione deve essere eseguita secondo le modalità indicate dal codice di procedura civile.

### **ART. 8** **Obbligo di rapporto**

1. L'agente accertatore presenta rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'Autorità competente nella materia alla quale si riferisce la violazione.

### **ART. 9** **Estinzione dell'obbligazione mediante pagamento in misura ridotta**

1. Il pagamento della sanzione in misura ridotta, nei casi ammessi dalla legge, consiste nel versamento di una somma di denaro pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo delle sanzioni pecuniarie previste, nella misura meno gravosa per l'obbligato.

2. Il pagamento della sanzione in misura ridotta estingue il procedimento sanzionatorio, e, fatte salve diverse previsioni di legge o di regolamento, anche l'applicazione di eventuali sanzioni accessorie.

3. Qualora il pagamento in misura ridotta venga effettuato, su erronea indicazione dell'**agente** accertatore, ad un ente o Ufficio non competente a riceverlo, detto pagamento estingue il procedimento sanzionatorio.

### **ART. 10** **Adozione dell'ordinanza**

1. I procedimenti instaurati con verbale di accertamento nei confronti dei trasgressori che non si sono avvalsi della facoltà di estinguere l'obbligazione mediante il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della L. 689/81 citata, sono conclusi con l'adozione di ordinanza motivata di ingiunzione o di archiviazione entro 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

2. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati, ai sensi dell'art. 18 della L. 689/81, possono inviare all'Autorità, scritti difensivi e documenti secondo le modalità previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)", e possono chiedere di essere ascoltati.

3. Qualora la memoria difensiva evidenzi argomenti o contenga documenti che necessitino di pareri o chiarimenti, l'Autorità competente può trasmettere gli atti all'agente accertatore con la richiesta di controdeduzioni, da far pervenire entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento della richiesta. In mancanza di risposta entro i termini

sopra indicati, l'Autorità può procedere comunque alla decisione sul caso con la valutazione dei soli atti esistenti.

4. L'Autorità, esaminati i documenti agli atti, le argomentazioni esposte nelle memorie difensive e, e sentiti gli interessati che ne hanno fatto richiesta, o loro delegati, ai sensi dell'art. 18 della L. 689/81 citata:

a) se ritiene fondato l'accertamento emette ordinanza motivata di ingiunzione al pagamento, stabilendo l'importo della sanzione, notificandola all'autore della violazione ed ad eventuali obbligati in solido;

b) se ritiene non fondato l'accertamento o se rileva un vizio di legittimità del verbale di contravvenzione, adotta l'ordinanza motivata di archiviazione, comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto e all'interessato a mezzo semplice corrispondenza postale, telefax o mail.

## **ART. 11**

### **Determinazione dell'importo delle sanzioni**

1. L'Autorità, se ritiene fondato l'accertamento, determina l'importo della sanzione da irrogare attenendosi ai criteri stabiliti dall'art. 11 della L. 689/81, ovvero nei limiti stabiliti dalle leggi di settore, con riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dal trasgressore per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, alla personalità dello stesso ed alle sue condizioni economiche. In relazione a detti criteri:

a) la gravità della violazione viene desunta dall'entità del danno o dal pericolo conseguente all'illecito, dalla natura della violazione, dai mezzi utilizzati per commetterla e dal luogo ove è stata commessa;

b) l'opera svolta dal trasgressore per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione viene valutata in base alla concreta azione riparatoria per l'eliminazione o attenuazione degli effetti della violazione stessa;

c) la personalità del trasgressore viene desunta dall'accertamento di precedenti infrazioni amministrative a suo carico attinenti alla stessa materia e da ogni altro atto in possesso dell'Ente;

d) le condizioni economiche del trasgressore vengono valutate in modo da rendere effettiva la funzione deterrente della sanzione, secondo quanto risulta dagli atti d'ufficio o da specifica ed analitica documentazione presentata dall'interessato.

2. L'Autorità, inoltre, considera la figura giuridica del contravventore (persona fisica, impresa individuale, impresa industriale o artigiana con più o meno 15 dipendenti) e la natura della violazione oggetto della contestazione nella decisione circa la graduazione della sanzione applicabile al singolo caso concreto.

3. L'Autorità, nell'esercizio nel suo potere discrezionale, può disattendere i criteri indicati nei precedenti punti nel presente articolo qualora ricorrano casi concreti che non siano riconducibili alle fattispecie contemplate nel regolamento.

4. L'Autorità, tenendo conto dei criteri di cui ai precedenti punti del presente articolo, adotta l'ordinanza di ingiunzione al pagamento, applicando la sanzione con le seguenti modalità:

a) se il trasgressore non ha presentato scritti difensivi e/o gli atti esistenti non consentono di determinare con maggiore o minor rigore l'entità della sanzione, si applica la sanzione pari alla somma indicata nel verbale, aumentata fino al 30%, ovvero l'importo del limite minimo imposto dalla legge di riferimento qualora questo risulti maggiore rispetto all'aumento previsto del 30%;

b) se dall'esame degli scritti difensivi presentati dal trasgressore e/o dalla documentazione agli atti emergono elementi attenuanti, quali ad esempio il fatto che il trasgressore si è adoperato per limitare le conseguenze dell'illecito, che non risulta aver commesso nei 5 anni precedenti infrazioni della stessa natura, che si trova in condizioni economiche disagiate, ecc., si applica la sanzione minima prevista per la violazione commessa o la somma indicata nel verbale qualora questa risulti minore rispetto alla sanzione minima;

c) se dall'esame degli scritti difensivi presentati dal trasgressore e dalla documentazione agli atti non emergono elementi attenuanti si applica la sanzione pari alla somma indicata nel verbale, aumentata fino al 30%, ovvero l'importo del limite minimo imposto dalla legge di riferimento qualora questo risulti maggiore rispetto all'aumento previsto del 30%;

d) se il trasgressore, con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione con un'unica condotta, contestate contemporaneamente anche se con verbali di accertamento diversi, si applica la sanzione pari al minimo della sanzione prevista per la violazione più grave, aumentato fino al triplo;

e) in caso di recidiva nell'ultimo quinquennio, attinente alla stessa materia, si applica la sanzione prevista nei casi precedenti (minimo edittale o pagamento in misura ridotta) aumentata del 30% qualunque sia l'importo della sanzione, salvo diversa disposizione di legge;

f) in caso di recidiva reiterata più volte nel medesimo quinquennio si applica la sanzione prevista nei casi precedenti aumentata da un minimo del 30% fino ad un massimo del 50%;

g) in caso di violazione di grave entità si applica una sanzione fino al massimo edittale.

h) se dalla documentazione presente agli atti è possibile ricostruire le informazioni dovute per legge si applica:

- la sanzione pari al minimo edittale se la violazione è riferita a persona fisica o ad impresa con meno di 15 dipendenti;
- la sanzione pari al massimo edittale se la violazione è riferita ad impresa con più di 15 dipendenti.

## **ART. 12**

### **Pagamento rateale della sanzione**

1. Il trasgressore e gli obbligati in solido che si trovino in condizioni economiche disagiate, tali da non poter far fronte al pagamento immediato della sanzione e/o, per la rilevanza dell'importo, potrebbero avere gravi ripercussioni per la propria attività

imprenditoriale e/o lavorativa e/o sulla situazione familiare, possono richiedere all'Autorità il pagamento rateale della sanzione, ai sensi dell'art. 26 della L. 689/81 citata.

2. Tale richiesta, compilata su apposito modulo predisposto e distribuito gratuitamente dalla Provincia, deve pervenire all'Autorità entro 30 giorni dalla notificazione dell'ordinanza di ingiunzione e deve contenere un'autocertificazione che attesti, le condizioni economiche che impediscono al debitore il pagamento del debito in un'unica soluzione ed ogni altra documentazione utile a dimostrare lo stato di indigenza dello stesso debitore e a comprovare la rilevanza dell'incidenza economica della sanzione sulla propria attività imprenditoriale e/o lavorativa e/o sulla situazione familiare, nonché la dichiarazione che il debitore è a conoscenza che, in caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata di debito, il residuo ammontare di questo sarà riscosso coattivamente in un'unica soluzione, previa adozione del relativo provvedimento ingiuntivo da parte dell'Autorità.

3. Se la richiesta dell'interessato viene accolta, l'Autorità dispone che la sanzione venga pagata in rate mensili da un minimo di tre ad un massimo di trenta, stabilendo, nel contempo, l'importo di ciascuna di esse, comprensivo degli interessi di rateizzazione determinati nella misura del tasso legale, di cui all'art. 1284 del Codice Civile.

4. La comunicazione, sia nel caso di accoglimento che di rigetto dell'istanza di rateizzazione, è notificata all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

### **ART. 13**

#### **Destinazione dei proventi**

1. Salvo diversa disposizione di legge, i proventi vengono destinati al Servizio nella cui competenza rientra l'azione amministrativa corrispondente.

### **ART. 14**

#### **Opposizione all'ordinanza ingiunzione**

1. Salvo diversa disposizione di legge o regolamentare di settore, gli interessati possono proporre opposizione all'ordinanza-ingiunzione entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione, il termine è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero, secondo le disposizioni dell'art. 22 della L. 689/1981 e ss. mm. e ii. davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione.

### **ART. 15**

#### **Disposizioni transitorie e finali**

1. Il Regolamento entra in vigore al termine del periodo di pubblicazione della deliberazione di approvazione.